
BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE
ANNUALITA' 2026
(art. 11, L. 9 dicembre 1998, n. 431)

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE

Ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni:

- art. 11, comma 8 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 che stabilisce i requisiti minimi necessari per beneficiare delle agevolazioni del "Fondo" e gli adempimenti di competenza delle Regioni e dei Comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo;
- Delibera di Giunta Regionale n. 36/36 del 09.07.2025, con la quale sono stati approvati i "*Criteri regionali per l'individuazione dei destinatari, modalità di determinazione dei contributi e ripartizione delle risorse tra i comuni*" del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici n. 2222 del 21.07.2026, di approvazione del nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno.

RENDO NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per accedere al contributo a sostegno del canone di locazione, annualità 2026. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di seguito elencati, possono presentare domanda **entro lunedì 12 ottobre 2026.**

Le domande, pervenute entro il termine indicato daranno titolo a concorrere all'assegnazione del contributo a sostegno del canone di locazione per l'annualità 2026. **Non saranno ammesse le domande pervenute fuori termine.**

ART. 1 – DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà private situate nel Comune di Palau e occupate a titolo di abitazione principale.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato ed in regola con il pagamento dell'imposta di registro per l'anno 2026 (presso l'Agenzia delle Entrate) o in regime fiscale della cedolare secca e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale.

La residenza anagrafica **deve essere necessariamente** nel Comune di Palau e deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo.

Per gli immigrati extracomunitari è inoltre necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno

ART. 2 – REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Settore Socio-Culturale

Sono ammessi a concorrere all'assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui alla L. 431/98, art. 11, i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel Comune di Palau al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo;
- b) per gli immigrati extracomunitari residenti nel Comune di Palau è necessario il possesso di un regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
- c) non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del nucleo occupante il medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/98, sito in qualsiasi località del territorio nazionale; nel caso in cui, il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene;
- d) essere titolare di contratto di locazione di unità immobiliare, occupata a titolo di abitazione principale od esclusiva, situata nel Comune di Palau e regolarmente registrato presso l'ufficio del Registro alla data di presentazione della domanda;
- e) essere in regola con i pagamenti dei canoni di locazione.

In caso di situazioni di morosità, quindi nell'evenienza in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, lo stesso Comune può, ai sensi e nei modi indicati al comma 3 dell'art. 11 della legge n. 431/1998, prevedere che i contributi destinati al locatario richiedente, vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, mediante acquisizione di apposita dichiarazione (allegata a questo bando - "Dichiarazione del proprietario dell'immobile per morosità"), debitamente compilata e firmata dal proprietario dell'immobile, che il richiedente dovrà necessariamente allegare alla domanda di partecipazione per la concessione di contributi a sostegno del canone di locazione.

Il contratto di locazione deve necessariamente:

- essere stipulato ai sensi della normativa vigente;
- deve essere regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro;
- essere riferito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente.
- deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il bando, anche per una parte limitata dell'anno 2026.

ART. 3 - ESCLUSIONI DAL BENEFICIO

Sono esclusi dal beneficio:

- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- i nuclei familiari nei quali anche un componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale (*in caso di proprietà su immobili non adeguati alle esigenze del nucleo familiare, si dovrà allegare idonea documentazione rilasciata dall'Ente Locale in cui ha sede l'immobile*). La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione;

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

ART. 4 – REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- Fascia A)** ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare **uguale o inferiore** alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € **15.908,10** per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al **14%**. L'ammontare di contributo non potrà essere superiore a € **3.098,74**;
- Fascia B)** ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare **uguale o inferiore** al limite al reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € **17.131,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al **24%**. L'ammontare di contributo non può essere superiore a € **2.320,00**.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4, del decreto 7 giugno 1999). ***Allegare documentazione attestante il diritto all'incremento.***

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e € 2.320,00 per la Fascia B.

I richiedenti dovranno presentare l'attestazione ISEE in corso di validità, come da normativa vigente e **conforme allo stato anagrafico.**

Il nucleo familiare è quello del richiedente, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione di questo bando.

ART. 5 – DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo **non potrà eccedere la differenza** tra il **canone annuo effettivo**, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato **soportabile** in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo del contributo annuo sulla base della fascia reddituale:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00
Canone annuo effettivo = € 3.600,00
Canone soportabile = € 10.000,00 x 14% = €1.400,00
L'ammontare reale del contributo è così ottenuto: canone annuo effettivo – canone soportabile (€ 3.600,00 – 1.400,00 = € 2.200,00)

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle ricevute di pagamento canone di locazione annualità 2026, nonché alla concessione del finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Qualora l'importo trasferito dalla Regione Sardegna fosse insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, per ragioni di equità e parità di trattamento, si opererà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.

Settore Socio-Culturale

Per quanto non meglio specificato, si rimanda alla determinazione di Giunta Regionale n. 2222 del 21.07.2026 e al suo relativo allegato, facenti parte integrante e sostanziale di questo bando.

ART. 6 - CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L.431/1998. Il Comune di Palau procederà nella fase istruttoria, oltre alla verifica delle dichiarazioni rese, al calcolo delle somme spettanti al netto di eventuali contributi già percepiti per le medesime finalità nell'annualità 2026.

ART. 7 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PROCEDURA DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO

Nella fase istruttoria, Il Comune procederà alla verifica delle domande pervenute entro il termine previsto dal bando.

L'importo del contributo, riferito all'annualità 2026 sarà:

- proporzionato ai mesi di validità del contratto di locazione, escludendo dal calcolo le frazioni di mese inferiori ai 15 gg;
- erogato con decorrenza dal 01.01.2026 per i contratti già in essere a quella data.
Per i contratti stipulati successivamente al 01.01.2026, il beneficio decorrerà a partire dalla data di avvio del contratto di locazione stesso. Per il procedimento in oggetto avrà validità esclusivamente il contratto presentato al momento della domanda, non saranno ammessi cambi contrattuali.

ART. 8 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune predisporrà una graduatoria degli aventi diritto. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla concessione dell'eventuale finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

La graduatoria degli ammessi al contributo e degli eventuali esclusi sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, all'indirizzo www.palau.it.

La graduatoria, approvata con determinazione del Responsabile del Settore Socio-Culturale sarà pubblicata all'Albo Pretorio. È fatto salvo il diritto da parte del beneficiario di opporre eventuali osservazioni entro il termine di 15 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni ed opposizioni, la graduatoria degli ammessi al contributo diverrà definitiva.

ART. 9 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il modulo di domanda, **debitamente compilato in ogni sua parte**, dovrà essere consegnato all'ufficio protocollo del Comune durante l'orario di apertura, o inviata via PEC (da altra PEC), **entro lunedì 12 ottobre 2026.**

I moduli di domanda sono disponibili sul sito www.palau.it e presso gli uffici dell'InformaPalau sito in via Nazionale 111. Per eventuali informazioni si potrà contattare il n° 0789.770806 – Serra Nadia.

La domanda, interamente compilata, a pena di esclusione, dovrà contenere:

- 1) copia di documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente;
- 2) per gli immigrati regolari extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- 3) copia del contratto di locazione, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione dell'ammontare del canone annuo;
- 4) copia della ricevuta di avvenuta registrazione del contratto di locazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o autocertificazione cedolare secca, ai sensi dell'art. D.Lgs. n. 23/2011;
- 5) copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione, firmate per quietanza dal locatore e regolarizzate con marca da bollo (salvo esenzione per cedolare secca), o ricevute di bonifico bancario

Settore Socio-Culturale

sottoscritte dal locatore, comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di Gennaio 2026 sino al momento della presentazione della domanda (le altre ricevute dovranno essere presentate **entro e non oltre il 15 gennaio 2027**, per consentire l'erogazione del contributo spettante); non è ammessa la presentazione di autocertificazione relativa al pagamento del canone;

- 6) certificato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), per l'anno 2026, del nucleo familiare convivente, rilasciato secondo le norme vigenti;
- 7) copia del codice IBAN del conto corrente o delle carte ricaricabili intestati al dichiarante. **Non sono ammessi conti correnti con codice iban relativi a libretti postali**;
- 8) copia attestazione di invalidità del richiedente o di altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare, in caso di invalidità certificata con percentuale superiore al 67%;
- 9) eventuale altra documentazione utile.

Saranno esclusi dal beneficio in oggetto:

- i richiedenti non in possesso dei requisiti previsti dal presente bando,
- coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti nel bando;
- coloro che non regolarizzeranno l' stanza entro i termini stabiliti, la quale sarà pertanto soggetta ad automatica esclusione,
- coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445;
- i richiedenti che non siano titolari di contratti di locazione regolarmente registrati.

ART. 10 – CONTROLLI E SANZIONI

Gli uffici del Settore Socio-Culturale, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000, potranno effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, se dal controllo emergesse la non veridicità delle dichiarazioni, l'interessato potrà essere escluso dal contributo, e se già assegnato decadere dal beneficio, rimborsando al Comune di Palau quanto indebitamente percepito.

ART. 11 - INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE

I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito di questo procedimento amministrativo (art.13 del Regolamento UE 679/2016).

ART. 12 – NORME FINALI

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del relativo finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna quando le somme saranno contabilmente disponibili, pertanto, la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

In caso di morosità nel pagamento del canone, il Comune verificherà l'opportunità di procedere alla liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore, ai sensi dell'art. 11 della Legge n.431/1998.

Per quanto non espressamente previsto da questo bando, si fa riferimento alla Legge n.431/98 e n.109/98 ed ai relativi decreti di attuazione, nonché alle disposizioni regionali.

Palau, 21.09.2026

La Responsabile del Settore Socio-Culturale
Dott.ssa Giovanna Carta